



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00195/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 19/2018, presentato, in data 21 febbraio 2018, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport - gen. Enrico Cataldi - e del Procuratore Nazionale dello Sport - avv. Federico Vecchio, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché dei sigg. Stefano Merulla e Alessandro Nicola D'Angelo, per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018, resa nel procedimento promosso, tra gli altri, a seguito di ricorso presentato dai sigg. Stefano Merulla e Alessandro Nicola D'Angelo, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dagli incolpati, in riforma della decisione resa, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC - Sezione Disciplinare (C.U. n. 11/17 TFN del 25 settembre 2017), ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, ha annullato le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado (inibizione di un anno e ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Stefano Merulla, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS; inibizione di un anno e tre mesi ed ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Alessandro Nicola D'Angelo, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS);

- al R.G. ricorsi n. 20/2018, presentato, in data 21 febbraio 2018, dal dott. Francesco Calvo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018, nella parte in cui la Corte Federale d'Appello ha respinto il ricorso del dott. Calvo e, per l'effetto, ha confermato le sanzioni allo stesso inflitte all'esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (inibizione di un anno ed ammenda di € 20.000,00), per violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, CGS;

al R.G. ricorsi n. 25/2018, presentato, in via incidentale, in data 6 marzo 2018, dalla Juventus F.C. S.p.A., in persona del Presidente, dott. Andrea Agnelli, a seguito dell'impugnazione del Procuratore Generale presso il CONI, con ricorso iscritto al R.G. n. 19/2018, avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC, pubblicata il 22 gennaio 2018 con il C.U. n. 078/CFA, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Juventus F.C. in relazione alle posizioni dei sigg. Stefano Merulla e Alessandro D'Angelo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli organi della giustizia federale e, per l'effetto, ha annullato le sanzioni ad essi inflitte ed inoltre, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale FIGC e dalla stessa società Juventus, con riferimento alla posizione della medesima predetta società, ha rideterminato la sanzione dell'ammenda irrogata alla Juventus F.C. S.p.A. nella misura di € 600.000,00, oltre alla chiusura del settore denominato "Tribuna (Curva) Sud"

dello stadio Allianz Stadium di Torino in occasione della prima partita del Campionato di Serie A dell'anno 2018.

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva;

- Accoglie il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2018 e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello FIGC, nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

- Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2018.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 marzo 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 16 marzo 2018.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face